



delle spese prededucibili (pari ad € 4.733,47) e la soddisfazione in un'unica soluzione dell'unico creditore privilegiato (per € 241,37) al 100% e dei restanti creditori chirografari nella misura del 36%.

## **2. I motivi del reclamo.**

L'odierna reclamante contesta:

- l'inesistenza nel giudizio di prime cure di una valida procura conferita dal ricorrente all'Avv. \_\_\_\_\_, trattandosi di atto che, pur risultando \_\_\_\_\_ sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno, doveva conferire personalmente il sovraindebitato al Legale, con l'assistenza del nominato Amministratore;
- la sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'O.C.C., che ha attestato il piano del ricorrente, e che svolge contemporaneamente le funzioni di amministratore di sostegno del medesimo;
- l'inesistenza di una situazione di sovraindebitamento, alla luce dei debiti complessivi del ricorrente, delle entrate mensili del medesimo (€ 2.019,83), dell'assenza di un atto formale dal quale risulti la convivenza con \_\_\_\_\_, della presa in considerazione tra le spese mensili del ricorrente del canone di locazione di € 380,00 mensili a fronte dell'ospitalità in appositi locali della caserma presso cui presta servizio, della mancata considerazione dell'entrata, pur non duratura ma attuale, della convivente derivante dalla percezione del reddito di cittadinanza per l'ammontare di circa € 500,00 mensili;
- la sussistenza di una situazione di colpa grave in capo al sovraindebitato, in assenza di idonea documentazione attestante la presenza di patologia (ludopatia) già a partire dall'anno 2010;
- la mancata messa a disposizione da parte del proponente delle risorse derivanti dal TFR già maturato;
- la mancata verifica dell'impegno da parte di istituto di credito convenzionato con la Fondazione Antiusura La Scialuppa all'erogazione del finanziamento di € 32.000,00 (a seguito di passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano del consumatore e a fronte di garanzia prestata da parte della Fondazione medesima) con conseguente insussistenza di fattibilità del piano.

Alla luce delle esposte contestazioni, \_\_\_\_\_ ha concluso chiedendo a) la riforma del decreto impugnato e b) il rigetto della richiesta di omologa del piano del consumatore presentato da \_\_\_\_\_, con vittoria di spese.

## **3. Le difese del sovraindebitato.**

Si è regolarmente costituito il resistente, che ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento di omologazione del piano presentato.

Ha esposto il resistente la sussistenza di un'idonea procura rilasciata in calce al ricorso (doc. 4 res.) all'Avv. \_\_\_\_\_ prima del deposito del ricorso e del piano, segnalando che la procura è stata sottoscritta anche dall'amministratore di sostegno (doc. 5), a ciò autorizzato dal Giudice Tutelare con

provvedimento del 26.9.2020, pronunciato in calce all'istanza di autorizzazione al deposito del ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi.

Ha evidenziato l'assenza di elementi di concretezza nella doglianza di controparte in ordine all'asserito conflitto di interessi in capo all'O.C.C., il quale – allorché già rivestiva tale incarico – si è fatto scrupolo di richiedere, nell'interesse del debitore e alla luce della patologia che lo affligge, l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno affinché non contraesse ulteriori debiti. Nessuna concretezza del dedotto conflitto può essere rinvenuta nella pattuizione del compenso dell'O.C.C., che è avvenuto alla luce e nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 202/2014. Sugli ulteriori motivi di contestazione si è richiamato alle difese già esposte nel primo procedimento (doc. 10 res.), precisando che il credito dell'odierna reclamante, derivante da cessione del quinto dello stipendio, non può essere considerato assistito da privilegio poiché la cessione del quinto è una semplice modalità di rimborso del finanziamento e non sussiste nell'ordinamento nessuna norma che qualifichi tale credito come avente natura privilegiata. Ha, infine, evidenziato che, a seguito della cd. *Sentenza Lexitor* della Corte di Giustizia Europea del 11.9.2019 nella causa C 383/18, gli Istituti di credito sono obbligati a scomputare e retrocedere al cliente consumatore non solo i ratei di interesse non maturati, ma anche tutte le commissioni *up front e recurring* secondo il criterio pro-rata, anche in deroga alle pattuizioni contrattuali sottoscritte e/o ai relativi piani di ammortamento, con la conseguenza che, nei fatti, la percentuale di rimborso che spetterebbe a in base alla citata sentenza sarebbe inferiore a quanto proposto nel piano.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come evidenziato dalla Difesa del resistente, il deposito del ricorso nel giudizio di primo grado è stato accompagnato dal previo rilascio di un'idonea procura ; la procura è stata infatti rilasciata in calce al ricorso da in data 2.10.2020, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, dr.ssa (doc. 4 res.), previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare - ai sensi del punto D del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno (doc. 5 res.) - con provvedimento del Giudice Tutelare del 26.9.2020, pronunciato in epigrafe all'istanza dell'amministratore di sostegno di autorizzazione al deposito del ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi (doc. 6 res.), che espressamente prevedeva l'assistenza dell'Avv.

Parimenti infondata risulta la doglianza del reclamante circa la sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'attestatore che ricopre, nel procedimento in esame, anche il ruolo di amministratore di sostegno del sovraindebitato, poiché la concreta insussistenza di tale conflitto è stata esclusa in radice dal Giudice Tutelare allorché ha deciso di nominare – probabilmente per ragioni di economia processuale – proprio l'attestatore quale amministratore di sostegno, tenuto anche conto della

disciplina generale dell'istituto (artt. 404-413 c.c.) e delle specifiche autorizzazioni a cui è soggetta l'azione dell'amministratore e della conseguente vigilanza del Giudice Tutelare sulle scelte operate dal medesimo.

Infondati risultano altresì gli ulteriori motivi di reclamo, che sono stati diffusamente e correttamente esaminati dal Giudice di prime cure e le cui motivazioni risultano del tutto condivisibili.

Sussiste in capo a \_\_\_\_\_ uno stato di sovraindebitamento, inteso – ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della l.n. 3/2012 – quale “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”; a fronte di debiti per € 74.783,24, il resistente percepisce uno stipendio di circa € 2.019,83 mensili e non possiede beni, ad eccezione di un'autovettura immatricolata nel 2003, di valore irrisorio, se non nullo. Sono dunque evidenti l'assenza di un patrimonio prontamente liquidabile a fronte delle obbligazioni assunte e l'insostenibilità per l'istante del debito rateizzato (pari a circa 921,00 euro al mese), a fronte del reddito percepito e del fabbisogno familiare, quantificato in € 1.484,23 (si veda il punto 7 del ricorso *sub doc.* 4 res.).

Il Giudice di primo grado ha ritenuto corretta e documentata la spesa indicata – ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della l. n. 3/2012 – dal sovraindebitato per il proprio mantenimento, prendendo anche in considerazione il parametro ISTAT relativo alla spesa mensile, che indica la somma di € 2.040,29 per una persona che vive da sola e di € 3.200,00 per una coppia (entrambi i parametri sono riferiti al Nord Italia e a persona avente età ricompresa tra i 35 e i 64 anni, come il debitore). Il ragionamento del Giudice di prime cure appare del tutto coerente e condivisibile, tenuto conto che le spese indicate e documentate da \_\_\_\_\_ risultano congrue rispetto ad un sobrio *menage* familiare, avendo il sovraindebitato indicato solo voci di spesa indispensabili e necessarie alla vita quotidiana, peraltro in misura contenuta, e non avendo inserito voci di consumo né voluttuarie né superflue. Il raffronto con il parametro ISTAT, peraltro non necessitato, è una mera conferma della valutazione esprimibile già in base agli atti depositati. Non può trovare accoglimento, pertanto, la richiesta della reclamante di applicazione del parametro normativo di cui alla lett e) del co. 3 *bis* dell'art. 9 della l. n. 3/2012 (“ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159”), trattandosi di parametro normativamente dettato ad altri fini, ovvero, per valutare il cd. merito creditizio. Né deve necessariamente trovare applicazione l'altro criterio normativamente previsto dalla legge 3/2012, al co. 2 dell'art. 14 *quaterdecies* (“quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei

componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159") in quanto a sua volta espressamente previsto per la sola figura del cd. debitore incapiente. L'espressa previsione normativa di due parametri, peraltro tra loro differenti (in quanto il criterio dettato per il debitore incapiente è rapportato all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, mentre quello dettato per il merito creditizio è indicato con riferimento al solo ammontare dell'assegno sociale, senza previsione dell'aumento della metà), conforta nel ritenere che essi debbano essere applicati alle sole fattispecie per le quali sono stati specificamente e distintamente introdotti e non anche necessariamente – come vorrebbe la reclamante – all' *“elenco delle spese correnti necessarie sostentamento suo e della sua famiglia”* previsto dal co. 2 dell'art. 9 della l. n. 3/2012, norma il cui testo è rimasto invariato anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha previsto i citati parametri, segno che non era intenzione del Legislatore mutarne il contenuto né ritenere a tale ipotesi applicabile uno dei suddetti parametri, che peraltro avrebbe dovuto espressamente scegliere, stante la loro diversità.

Proseguendo nell'analisi delle contestazioni, va osservato che non può pretendersi – come vorrebbe la reclamante – di escludere dalle spese di mantenimento del sovraindebitato quelle relative al contratto di locazione dell'abitazione in cui convive con la compagna solo perché ha a disposizione alcuni – non meglio precisati – locali della caserma presso cui presta servizio e presso cui risulta ancora indicata la residenza; risulta infatti non condivisibile l'assunto sottostante la presente contestazione che la vita personale e affettiva di un individuo debba svolgersi interamente, anche fuori dall'orario di servizio, all'interno di una struttura che costituisce anche il luogo di lavoro, risultando umanamente del tutto comprensibile la necessità di separare il luogo della vita personale e affettiva da quello lavorativo.

Quanto poi alla mancata presa in considerazione da parte dell'O.C.C. dell'entrata mensile percepita dalla convivente di \_\_\_\_\_ di € 500,00 percepita a titolo di reddito di cittadinanza, va osservato che tale somma, oltre a risultare di natura precaria, è necessariamente destinata al mantenimento della sola convivente, stante la sua esiguità.

Infondata risulta altresì la pretesa di \_\_\_\_\_ che il sovraindebitato metta necessariamente a disposizione il TFR già maturato; come già evidenziato dal primo Giudice, l'art. 8 della l. n. 3/2012 prevede la possibilità di ristrutturazione dei debiti mediante il piano del consumatore *“attraverso qualsiasi forma”*, consentendo così – ove normativamente possibile – anche la messa a disposizione di crediti del debitore, ma non imponendone l'obbligo, come al contrario vorrebbe la reclamante.

Contesta inoltre \_\_\_\_\_ la presenza di una situazione di colpa grave in capo a \_\_\_\_\_ in assenza di idonea documentazione attestante la presenza della patologia (ludopatia) da cui è affetto già a partire

dall'anno 2010 e la persistenza della medesima. Sul punto, è stato evidenziato dal primo Giudice che beneficiario di una procedura di amministrazione di sostegno a far data dal 28.8.2020 in quanto affetto da "disturbo da gioco d'azzardo", risulta preso in carico dall'Asl 3 di Torino – Ser.D. di Collegno dal 2 maggio 2018 ed è stato precedentemente preso in carico dal medesimo servizio nel periodo 13 agosto 2009-1° gennaio 2010. Proprio l'accesso al Ser.D. già nell'anno 2009 fa ritenere che la patologia del debitore sussistesse sin da allora e che si sia aggravata proprio a causa della chiusura del percorso intrapreso, riavviato solo successivamente, allorché l'esposizione debitoria era ormai esplosa. Una tale percorso non pare d'altra parte anomalo, risultando la patologia da cui è affetto il debitore particolarmente insidiosa in quanto il gioco d'azzardo risulta una pratica in una certa misura socialmente accettata, con la conseguenza che il paziente non risulta facilmente "agganciabile" dai servizi, se non in una fase di totale svelamento della crisi di vita che lo ha travolto. Deve dunque escludersi nel caso in esame, concordemente con le conclusioni esposte in primo grado, la ricorrenza di un colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto della patologia ludopatica del ricorrente.

Lamenta, infine, la mancata verifica dell'impegno da parte di istituto di credito convenzionato con la Fondazione Antiusura La Scialuppa all'erogazione del finanziamento di € 32.000,00 (a seguito di passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano del consumatore e a fronte di garanzia prestata da parte della Fondazione medesima) con conseguente insussistenza di fattibilità del piano. Ritiene il Tribunale sufficiente, ai fini della fattibilità del Piano, quanto allegato *sub* doc. 21 al ricorso introduttivo, ovvero l'impegno de "La Scialuppa CRT- onlus – Fondazione anti usura" a prestare garanzia fideiussoria sino all'80% dell'importo finanziato dalla Banca convenzionata, risultando ultronea ogni ulteriore attività istruttoria sulla Banca convenzionata, alla luce delle caratteristiche e delle finalità istituzionali del soggetto fideiussore.

Alla luce di quanto esposto, il reclamo deve dunque essere rigettato ed il provvedimento di omologa del piano del consumatore presentato da \_\_\_\_\_ confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti di valore indeterminato-complessità bassa, limitatamente alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in cui si è compendiata l'attività difensiva.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale,  
definitivamente pronunciando, ogni altra questione, eccezione, istanza, disattesa,  
**rigetta** il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento reclamato;

**condanna l'** a, in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore*, a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 5.534,00 a titolo  
di compenso, oltre 15% per rimb. forf., CPA e IVA come per legge.  
Torino, 24.2.2022.

Il Presidente est.  
(dr.ssa Manuela Massino)